

CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale n. 2455

Settore Servizi sociali, culturali e tempo libero Servizio Politiche Sociali e della Casa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 504 del 03-11-2015

(n. 1575 / 2015 del Registro Generale)

Oggetto: ISTANZA DI RILASCIO PROVVEDIMENTO ASSEGNAZIONE IN SANATORIA

EX ART.36 L.R. N.96/1996 ALLOGGIO E.R.P.. SIG.RA GAZZETTA ZAIRA.

PROVVEDIMENTI.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 18-10-2012;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 23-09-2015, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2015/2017;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 213 del 12-10-2015 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2015;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA ed esaminata l'istanza a firma della sig.ra Gazzetta Zaira, nata a Bagnaria Arsa (UD) il 19.07.1948, e residente a Ortona in Corso Matteotti n.110, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 2387 del 22.01.2015, con la quale veniva richiesto il rilascio di provvedimento di assegnazione in sanatoria dell'alloggio di e.r.p. di proprietà del Comune di Ortona ubicato in Ortona, Corso Matteotti n.110, ai sensi dell'art.36 L.R. n.96/1996 così come modificato dall'art. 3, comma 1, L.R. 28 maggio 2015 n. 11, per trovarsi nella condizione di occupante abusivo dell'alloggio stesso;

VISTO l'art.36 della L.R. n.96/1996 nella sua attuale formulazione, così come modificato dall'art. 3, comma 1, L.R. 28 maggio 2015 n. 11, che prevede che l'assegnazione in sanatoria di un alloggio di e.r.p. possa avvenire nei confronti di coloro che alla data del 15.5.2015 lo occupino senza titolo, subordinatamente al protrarsi dell'occupazione dello stesso nucleo familiare per almeno un mese anteriormente alla data del 15.5.2015 nonché all'accertamento del possesso da parte degli occupanti dei requisiti previsti dall'art.2 della L.R. n.96/1996 al quale provvede, a norma dell'art. 36/13° della medesima norma, la competente commissione per la formazione della graduatoria di cui all'art.7 stessa norma;

RILEVATO che:

- l'istanza di che trattasi, con nota n.2946 in data 29.01.2015, è stata da questo Ente trasmessa alla commissione per la formazione della graduatoria di cui all'art.7 L.R. n.96/1996 la quale, a norma dell'art.36 della medesima normativa è competente, tra l'altro, all'accertamento della sussistenza dei previsti requisiti per l'assegnazione in capo al richiedente;
- detta commissione con nota n. 6303E15 del 27.7.2015, pervenuta per e-mail il 27.10.2015, ha espresso il proprio parere contrario alla concessione della richiesta assegnazione in sanatoria poiché "...dagli atti risulta che in ordine all'alloggio di cui si tratta, la famiglia dell'istante ha un rapporto di detrazione legittimo costituito dal contratto di locazione dell'11.11.'82, rinnovato automaticamente ex art. 2 dello stesso contratto in permanenza delle condizioni di necessità. Si rileva la breve interruzione per ristrutturare l'alloggio, essendo rimasto invariato il titolo di locazione";

VISTA la L.R. n.96/1996; VISTA la L.R. n.11/2015; VISTA la Legge n.241/1990; VISTO l'art.107 del D.Lgs. n.267/2000;

DETERMINA

- 1)- per i motivi in narrativa esposti, che qui si intendono integralmente richiamati, non accogliere l'istanza di assegnazione in sanatoria dell'alloggio di e.r.p. di proprietà del Comune di Ortona ubicato in Ortona, Corso Matteotti n.110 avanzata dalla sig.ra Gazzetta Zaira, nata a Bagnaria Arsa (UD) il 19.07.1948, e residente a Ortona in Corso Matteotti n.110, a ciò ostando il parere contrario espresso dalla commissione per la formazione della graduatoria di cui all'art.7 della L.R. n.96/1996, competente a norma dell'art.36 della medesima normativa ad accertare la sussistenza dei requisiti per l'assegnazione di alloggi di e.r.p.;
- 2)- dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge;
- 3)- dare atto, altresì, che il presente provvedimento, allo stato, non comporta impegno di spesa per l'Ente.-

I L DIRIGENTE
Dott. GALANTI DOMENICO
Firma autografata omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993